

N. 268-1/2025 RG



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott. Carlo Azzolini	Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Anna Battaglia	Giudice

udita la relazione del Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 268-1/2025 RG avente ad oggetto: apertura di liquidazione controllata,

per le seguenti ragioni di

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII depositato da Alessandro Pizzolato, rappresentato dall'Avv. Stefano Rognini e dall'Avv. Simonetta Fanelli, con l'ausilio dell'OCC Avv. Silvia Bacci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mestre (VE);

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento e non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori; non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione; non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita; non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o per delitti contro



l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;

rilevato che l'istante non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, essendo già stato sottoposto -per sua stessa iniziativa- a fallimento, quale titolare della ditta "Euro Car di Pizzolato Alessandro" (sentenza n. 181/2011) con procedura chiusa nel 2019;

considerato, al riguardo, che il fatto che la società di cui era titolare il debitore sia stata cancellata in esito alla chiusura del precedente fallimento non costituisce causa ostativa al ricorso, atteso che l'art. 33, comma 1 bis, CCI consente l'accesso alla procedura su istanza del debitore anche in tali ipotesi;

ritenuto che, parimenti, non risulta preclusivo neppure il fatto che l'indebitamento del ricorrente sia composto prevalentemente da debiti non soddisfatti nel fallimento;

considerato, infatti, che "proprio in questa prospettiva la liquidazione controllata rivela la sua utilità" (Cfr. sentenza del 13/06/2025 Tribunale di Verona), poiché consente al debitore di accedere all'esdebitazione non conseguita – sia per la mancanza di iniziativa da parte del debitore sia (come nella fattispecie) per il difetto del requisito oggettivo – all'esito della procedura di fallimento; a tal proposito, sono state acquisite agli atti le relazioni ex art. 33 LF con il relativo progetto di riparto d.d. 30.12.2018 nonché una apposita relazione riepilogativa della procedura fallimentare da parte del Curatore dott. Marco D'Este (il quale ha dato atto della correttezza del comportamento dell'istante nel corso di tutta la procedura);

ritenuto che, anche nell'astratta ipotesi in cui l'esdebitazione non fosse stata conseguita all'esito della procedura di fallimento per difetto del requisito soggettivo, non si rinverrebbero preclusioni all'apertura della liquidazione controllata atteso che l'eventuale impossibilità di ottenere l'esdebitazione al termine della procedura non costituisce ex se causa ostativa alla sua apertura;

rilevato che l'istante, conseguentemente alle sorti della impresa individuale "Euro Car di Pizzolato Alessandro" si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;



osservato, sul punto, che il debitore, divorziato e onerato del mantenimento di due figli (di cui uno studente universitario), percepisce un reddito da lavoro mensile netto pari a circa € 2.700 circa (egli è dipendente a tempo indeterminato di una società a responsabilità limitata) e non possiede alcun bene immobile o mobile registrato né diritti reali o posizioni attive suscettibili di liquidazione giudiziale in esito al predetto fallimento della ditta individuale;

osservato che il debitore, al netto delle spese per il proprio mantenimento e della famiglia, intende mettere a disposizione della procedura circa € 27.300 in tre anni per far fronte al debito di circa € 778.433,02 nei confronti dei creditori (di cui € 517.081,47 assistiti da privilegio e la restante parte in chirografo);

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di ALESSANDRO PIZZOLATO (C.F. PZZLSN71E28L736Z), nato a Mestre il 28 maggio 1971 e residente in Venezia Mestre (30174 - VE), Via Giosuè Borsi 7/6;

nomina Giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 CCII, l'Avv. Silvia Bacci;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;



assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche all'Avv. Silvia Bacci.

Così deciso nella camera di consiglio del 15.04.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo

